



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per il Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per il Sud e La Coesione Territoriale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;

Comune di Castel Volturno, Comune di Campobello di Mazara, Comune di Piedimonte Etneo, non costituiti in giudizio;

Agrorinasce Srl Agenzia per L'Innovazione, Lo Sviluppo e La Sicurezza dei Territori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa adozione di misure cautelari del Decreto del direttore generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale n. 473/2022 del 19.12.2022, e di tutti gli atti antecedenti, connessi, presupposti e consequenziali

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Arzachena il 2/2/2023:

dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all'avviso pubblico M5C3I2 “valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Arzachena il 13/4/2023:

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473;

dell'allegato 1, recante “graduatoria di merito avviso” nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante “progetti idonei avviso” nella parte in cui non include il

progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante “elenco proposte progettuali non ammissibili” nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: “L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2”;

dell'allegato 4, recante “elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale” nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;

e per l'effetto per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo negoziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Arzachena il 7/7/2023:

per l'annullamento

dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione II semestre;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Arzachena il

2/10/2023:

del decreto n. 508/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il 09.08.-2023, a firma del Direttore Generale F.F. della predetta Agenzia, col quale sono state approvate le richieste di anticipazione presentate dai soggetti Attuatori per un importo complessivo pari ad € 7.864.759.84 euro, di cui 7.859.434,84 euro a valere sulle risorse della Missione 5, inclusione sociale (...), in tutte le pari in cui non viene previsto il Comune di Arzachena come beneficiario delle anticipazioni oggetto di erogazione;

dell'allegato elenco dei soggetti attuatori beneficiari delle anticipazioni;

di tutti gli atti prodromici, precedenti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti:

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 6494 del 4 ottobre 2023 con cui si è stata accolta l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami proposta in calce al IV gruppo di motivi aggiunti depositato il 2 ottobre 2023;

Considerato che con ulteriore istanza depositata il 26 ottobre 2023 il Comune ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami inserita nel III gruppo di motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2023, stante il rilevante numero di controinteressati;

Ritenuto di accogliere la ridetta istanza e di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei confronti degli Enti controinteressati, indicati come potenziali destinatari della preassegnazione, II semestre 2023, del contributo del fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023;

Considerato che il Comune ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, dovrà inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa

Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

Rilevato che l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso risulta già fissata per la data del 10 gennaio 2024;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia la trattazione alla già fissata udienza pubblica del 10 gennaio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023.

Il Presidente
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO